

LA CONTRIBUZIONE

I contributi dovuti alla Cassa Geometri sono:

- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.

Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari).

A decorrere dal 1°.1.2015 è stata innalzata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. L'aumento non si applica ai geometri iscritti alla Cassa Geometri che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (GUARDA ELENCO) - individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. - per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.

Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E' dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa Geometri (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00
2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%	150.700,00	€ 1.000,00	4%	€ 21,00
2015	€ 2.750,00	13%	152.350,00	€ 1.375,00	5%	€ 15,00

2016	€ 3.000,00	14%	152.650,00	€ 1.500,00	5%	€ 17,00
2017	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 8,00
2018	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 12,00
2019	€ 3.285,00	18%	154.350,00	€1.645,00	5%	€ 10,00
2020	€ 3.320,00	18%	156.050,00	€1.660,00	5%	€ 8,00
2021	€ 3.340,00*	18%	156.800,00	€1.670,00*	5%	

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo.**

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cassa Geometri - o di decesso - è stato introdotto l'obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l'anno di cancellazione.

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto. A partire dall'anno 2019, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ¼ l'aliquota è pari al 4,50%, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ½ l'aliquota è pari al 9,00%.

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI

Anno	Soggettivo minimo	Soggettivo minimo	Maternità
	(1/4 per i primi 2 anni)	(1/2 per i successivi 3 anni)	
2007	€ 440,00	€ 875,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 875,00	€ 20,00

2009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 12,00
2019	€ 821,25	€ 1.642,50	€ 10,00
2020	€ 830,00	€ 1.660,00	€ 8,00
2021	€ 835,00*	€ 1.670,00*	

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI - Regolamento sulla contribuzione - art. 3 bis

A partire dal 21 novembre 2019 coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore ad € 10.000. L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l'iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l'iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2007	€ 440,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 17,00

2012	€ 562,50	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 12,00
2019	€ 821,25	€ 10,00
2020	830,00	€ 8,00
2021	€ 835,00*	

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

CONTRIBUTI PENSIONATI

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI

Anno	Soggettivo minimo ridotto ad 1/3	Soggettivo minimo ridotto ad 1/2	Integrativo minimo	Maternità
2007	€ 585,00		€ 700,00	€ 4,00
2008	€ 585,00		€ 700,00	€ 20,00
2009	€ 670,00		€ 800,00	€ 20,00
2010	€ 670,00		€ 800,00	€ 22,00
2011	€ 750,00		€ 900,00	€ 17,00
2012		€ 1.125,00	€ 900,00	€ 17,00
2013		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2014		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 21,00
Anno	Soggettivo minimo	-----	Integrativo minimo	Maternità
2015	€ 2.750,00		€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 3.000,00		€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 3.250,00		€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 3.250,00		€ 1.625,00	€ 12,00

2019	€ 3.285,00		€ 1.645,00	€ 10,00
2020	€ 3.320,00		€ 1.660,00	€ 8,00
2021	€ 3.340,00*		€ 1.670,00*	

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'

Anno	Soggettivo minimo ridotto al 50%	Integrativo minimo	Maternità
2015	1.375,00	1.375,00	€ 15,00
2016	1.500,00	1.500,00	€ 17,00
2017	1.625,00	1.625,00	€ 8,00
2018	1.625,00	1.625,00	€ 12,00
2019	1.642,50	1.645,00	€ 10,00
2020	1.660,00	1.660,00	€ 8,00
2021	1.670,00*	1.670,00*	

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità deve essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 novembre 2014 e la relativa delibera è stata approvata dai Ministeri vigilanti.

Resta comunque fermo l'obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l'obbligo di cancellarsi dall'albo e quindi dalla Cassa Geometri entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

OPTANTI

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

PAGAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Dal 2020 la dichiarazione reddituale deve essere presentata direttamente alla Cassa entro il 15 ottobre e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF dell'Agenzia delle Entrate e i contributi obbligatori devono essere versati direttamente alla Cassa.

Per l'anno 2020 la contribuzione minima può essere versata in tre rate scadenti il 27 aprile, il 27 giugno e il 27 agosto.

La dichiarazione potrà essere presentata esclusivamente tramite il servizio online dedicato, che sarà reso disponibile nell'area riservata del sito web della Cassa. In sede di comunicazione dei redditi, il professionista potrà optare per il pagamento della contribuzione dovuta, senza l'applicazione di alcuna sanzione, tra le seguenti modalità:

- in unica soluzione, con scadenza entro il 15 ottobre;
- in 4 rate, la prima scadente il 15 ottobre e l'ultima il 27 dicembre, con applicazione di un tasso di interesse di rateazione del 1,00% su base annua;
- in 10 rate, la prima scadente il 15 ottobre e l'ultima il 28 giugno, con applicazione di un tasso di interesse di rateazione del 2,50% su base annua;

È ancora possibile utilizzare il modello F24 accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui il professionista voglia utilizzare l'istituto della compensazione. Nel caso in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, è possibile saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.

Per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri e per coloro che si reiscrivono e che nell'anno antecedente alla reiscrizione non sono risultati iscritti nemmeno per un giorno è possibile, in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili nell'anno successivo, con applicazione dei soli interessi di rateazione. In tal caso occorrerà unicamente attendere la comunicazione che sarà trasmessa dalla Cassa Geometri nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).

La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento. Tale previsione non si applica nel caso di pagamento dopo il termine previsto ma entro 30 giorni.